

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

di concerto col Ministro della difesa
(PARISI)

col Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee
(BONINO)

col Ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

col Ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e col Ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2007

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; *b)* Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Analisi tecnico-normativa	»	16
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	18
Disegno di legge	»	19
Testo dell'Accordo di Pechino in lingua ufficiale	»	21
Testo dell'Accordo di Pechino facente fede	»	43
Testo dell'Accordo di Dromoland Castle in lingua ufficiale ..	»	64
Testo dell'Accordo di Dromoland Castle facente fede	»	97

ONOREVOLI SENATORI. – *Premessa*

Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare due Accordi stipulati entrambi in ambito Unione europea.

Detti Accordi firmati tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, rispettivamente con la Cina e con gli Stati Uniti d'America, riguardano lo sviluppo dello stesso programma europeo di radionavigazione satellitare ad uso civile – GALILEO –, che in questi ultimi anni è divenuto un sistema mondiale di navigazione via satellite.

In ragione dell'attinenza della materia, pur nelle sue diversità dettagliate nelle relazioni che illustrano i contenuti dei singoli accordi, e in ragione del fatto che gli accordi sono stipulati tra l'Unione europea (UE) e gli Stati parte da un lato e, rispettivamente, la Cina e gli USA dall'altro, si è ritenuto opportuno e vantaggioso presentare in un unico provvedimento l'autorizzazione alla ratifica dei due Accordi.

ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) – GALILEO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FATTO A PECHINO IL 30 OTTOBRE 2003

1.1 *Contesto dell'Accordo UE-Cina*

Galileo è un programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite. Lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all'Agenzia spaziale europea, rappresenta il primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbi-

tanti ad una altitudine di 24,400 chilometri, Galileo ha la caratteristica di essere interoperativo con i sistemi statunitense *Global Positioning System* (GPS) e russo Glonass, entrambi progettati per scopi militari.

Nel 2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l'impresa comune GALILEO ed avviato la fase di sviluppo (2002-2005) durante la quale si intende verificare e mettere alla prova le componenti dell'architettura del sistema. A questa fase seguirà una fase di spiegamento (2006-2007) durante la quale saranno fabbricati e lanciati satelliti e saranno installate strutture terrestri (costo previsto per questa fase 2.100 milioni di euro coperti per due terzi dal settore privato nell'ambito di una *partnership* pubblico-privata sotto forma di concessione il cui concessionario sarà scelto a mezzo di gara indetta dall'impresa comune); nel 2008 comincerà infine la fase operativa.

Il sistema di navigazione satellitare europeo GALILEO intende essere autonomo, interoperabile e comunque aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi. Dal giugno del 1999, a seguito della risoluzione del Consiglio che invitava la Commissione europea ad esplorare le possibilità di cooperazione internazionale del programma Galileo, sono stati avviati contatti con vari Stati non europei. L'Accordo con la Repubblica popolare cinese fa parte di questa iniziativa di internazionalizzazione del programma, che ha visto la stipulazione dell'accordo con gli Stati Uniti, nel giugno del 2004, e l'avvio o la conclusione di altri accordi internazionali analoghi, quali ad esempio con Israele, con l'India e con la Russia.

La partecipazione di esperti e imprese cinesi ai lavori delle fasi di sviluppo e di spiegamento tuttavia non può riguardare gli aspetti di maggiore sensibilità, quali la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e gli elementi essenziali del controllo del segmento globale, a meno che non si addivenga ad un distinto accordo tra Unione europea e Cina.

L'Accordo con la Cina tiene in considerazione il concetto di reciprocità nella copartecipazione ai programmi e viene particolareggiato, per quanto concerne la partecipazione al programma Galileo nella fase di ricerca e sviluppo, dall'accordo stipulato tra la «*Galileo Joint Undertaking*» (impresa comune tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione della fase di ricerca e sviluppo del programma stesso) e il Centro nazionale di telerilevamento cinese (NRSCC). Da considerare inoltre la disponibilità cinese a partecipare finanziariamente al programma per 200 milioni di euro.

L'Accordo tra la «*Galileo Joint Undertaking*» e NRSCC è stato oggetto di notevole dibattito in ambito europeo al fine di tutelare gli interessi dell'industria europea e la sicurezza del programma, pur mantenendo aperta la cooperazione internazionale nel programma stesso. Le attività di collaborazione del programma Galileo, oltre a considerare opportune forniture *in kind* da parte cinese, favoriscono lo sviluppo di applicazioni sul territorio cinese e la realizzazione, sempre sullo stesso, di sistemi di ampliamento del Galileo, sia locali che regionali.

1.2 Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Programma Galileo.

Le attività di cooperazione previste dall'Accordo comprendono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS che saranno promosse dalle Parti tramite programmi europei e cinesi di ricerca, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo ed i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea. GALILEO inoltre consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, dai trasporti alla medicina, alla protezione civile, alla polizia, alle dogane, all'agricoltura e così via.

Il Consiglio trasporti ha sottolineato più volte l'importanza della cooperazione internazionale come strumento per sfruttare al massimo i vantaggi del programma Galileo, considerato che il sistema presterà un servizio pubblico mondiale.

Sul piano della cooperazione internazionale, a parte le relazioni con la Russia e gli Stati Uniti finalizzate ad assicurare l'interoperabilità tra Galileo ed il GLONASS (russo) e GPS (americano), l'accordo con la Cina costituisce un passo importante, in quanto esso serve da modello per l'associazione anche di altri Paesi terzi, come l'India e l'Ucraina. La cooperazione conferisce a questi Paesi l'opportunità di partecipare alla costruzione, allo sviluppo e alla gestione di un'infrastruttura strategica. La diversità e l'estensione delle modalità di partecipazione previste (concessione, programma di ricerca, contratti stipulati dall'Agenzia spaziale europea, aspetti regolamentari, partecipazione all'impresa comune GALILEO o anche l'associazione alla futura Autorità di sorveglianza) costituiscono altrettanti fattori di promozione della cooperazione internazionale.

1.3 Esame delle disposizioni

L'Accordo si compone di diciotto articoli

Articolo 1. Tale articolo definisce l'obiettivo dell'accordo volto a incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti,

nell'ambito dei contributi europeo e cinese al (GNSS) – programma GALILEO.

Articolo 2. L'articolo definisce una serie di termini contenuti nell'Accordo per migliorarne la comprensione.

Articolo 3. L'articolo definisce i principi che regolano la cooperazione quali l'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO, l'offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi, lo scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione, l'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4. L'articolo definisce le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione-trasmissione di segnali orari quali ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema.

Si specifica inoltre che il presente Accordo lascia impregiudicata: 1) l'applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all'istituzione dell'impresa comune GALILEO, nonché la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell'impresa comune GALILEO e 2) le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia. Ad integrazione va rilevato che nel caso di questo Accordo con la Cina i settori di cooperazione contemplati sono vari e combinano il sostegno agli aspetti normativi del progetto (certificazione, frequenze e proprietà intellettuale) e alle azioni scientifiche e industriali.

Articolo 6. Detto articolo si occupa della promozione comune della ricerca per usi civili nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e il Ministero della scienza e della tecnologia della Cina. Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.

Articolo 8. Le Parti dichiarano di voler incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle *joint ventures*, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO, nonché per promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del comitato direttivo di cui all'articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi. Si specifica che le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso Paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorità ha raccomandato agli Stati membri dell'UE di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione.

Articolo 9. Al fine di incoraggiare il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi le Parti intendono sensibilizzare l'attenzione del pubblico alla tecnologia di navigazione satellitare GALILEO. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e la Cina studieranno la possibilità di istituire un *forum* co-

mune degli utenti GNSS. Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e le sue successive modifiche, l'azione comune 2000/401/PESC del Consiglio, del 22 giugno 2000, ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice internazionale di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell'UE e della Cina.

Articolo 10. Si occupa di norme, certificazioni e misure regolatrici. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione.

Articolo 11. L'articolo tratta dello sviluppo dei sistemi GNSS globali e regionali la cui interoperabilità dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti.

A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO.

Articolo 12. L'articolo tratta della sicurezza. UE e Cina sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.

Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Pertanto, le Parti prevedono di instaurare un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontate le questioni legate alla protezione del sistema GNSS le cui disposizioni e le procedure concrete devono

essere definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

Articolo 13. Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

Articolo 14. L'articolo si occupa dell'attività di cooperazione realizzata da parte cinese dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia ed in nome della Comunità europea e dalla Commissione europea. Le due Parti istituiscono un comitato direttivo GNSS per la gestione dell'accordo, composto da funzionari delle due Parti, con un proprio regolamento interno. L'articolo definisce inoltre le modalità degli incontri di detto comitato.

Articolo 15. L'articolo riguarda lo scambio di informazioni e l'impegno delle Parti ad adottare disposizioni amministrative ed istituire punti di contatto, allo scopo di dare effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attività nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell'industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunità.

Articolo 16. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell'impresa comune GALILEO. L'importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell'osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo.

Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in

esenzione di imposte e di dazi, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

Articolo 17. Per quanto riguarda la consultazione e composizione delle controversie, le Parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole tra le Parti.

Articolo 18. L'articolo prevede dettami circa la sua entrata in vigore, denuncia ed eventuale proroga.

Dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).

ACCORDO CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, CON ALLEGATO, FATTO A DROMOLAND CASTLE IL 26 GIUGNO 2004

1.1 Contesto dell'Accordo UE-USA

Nel dicembre 1995 un piano di azione congiunto UE-USA è stato firmato dal Presidente della Commissione europea ed il Presidente degli Stati Uniti: le Parti decisero di stabilire un gruppo di lavoro per consultazioni volte alla realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System-GNSS*). Nel 1999 la UE decise di sviluppare GALILEO come sistema mondiale di navigazione satellitare per scopo civile; in seguito a questa

decisione nel 1999 fu avviato il dialogo con gli USA sulla cooperazione e la interoperabilità dei sistemi di comunicazione.

Nel 2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l'impresa comune GALILEO ed avviato la fase di sviluppo (2002-2005) durante la quale si intende verificare e mettere alla prova le componenti dell'architettura del sistema. A questa fase seguirà una fase di spiegamento (2006-2007) durante la quale saranno fabbricati e lanciati satelliti e saranno installate strutture terrestri (costo previsto per questa fase 2.100 milioni di euro coperti per due terzi dal settore privato nell'ambito di una *partnership* pubblico-privata sotto forma di concessione il cui concessionario sarà scelto a mezzo di gara indetta dall'impresa comune); nel 2008 comincerà infine la fase operativa.

Galileo è un programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite. Lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all'Agenzia spaziale europea, rappresenta il primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una altitudine di 24,400 chilometri, Galileo ha la caratteristica di essere interoperativo con i sistemi statunitense GPS (*Global Positioning System*) e russo Glonass, entrambi progettati per scopi militari.

1.2 Finalità dell'Accordo

L'obiettivo del presente Accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Le Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere

e facilitare l'uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci.

La radionavigazione via satellite è una tecnologia di punta che consente all'utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all'ora esatta, la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine. Il Consiglio trasporti ha enfatizzato nel corso degli anni l'importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti - finalizzato a garantire l'interoperabilità di Galileo col sistema americano GPS - ai fini del successo di Galileo come sistema globale. L'interoperabilità con gli altri sistemi permette infatti una maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento ed il fatto che Galileo sia un programma civile sotto controllo civile costituisce una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applicazioni più sensibili.

L'accordo con gli Stati Uniti rappresenta un successo enorme per l'Unione europea perché riconosce entrambe le Parti come *partner* uguali e crea le condizioni ottimali per lo sviluppo di un sistema europeo, del tutto indipendente ma compatibile con l'americano GPS. Il vantaggio è che l'interoperabilità consentirà agli utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso ricevitore.

Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30 satelliti (cosiddetto segmento spaziale), un insieme di stazioni a terra (cosiddetto segmento terrestre), che ha il compito di controllare e monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, dai trasporti alla medicina, alla protezione civile, alla polizia, alle dogane, all'agricoltura e così via.

1.3 Esame delle disposizioni

L'Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione UE-USA per l'Accordo di Cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettrica ed il rispetto della compatibilità per la sicurezza nazionale (*National Security Compatibility Compliance*-NSCC) specificata dagli USA. I delegati italiani per il gruppo di lavoro NSCC sono stati Mario Caporale e Salvatore Viviano (Agenzia spaziale italiana) e Luigi Palagiano (Agenzia nazionale per la sicurezza) i quali hanno partecipato alle intense e spesso critiche negoziazioni che hanno portato alla definizione comune dei documenti di NSCC allegati all'Accordo.

Lo spirito dell'Accordo UE-USA per la cooperazione Galileo-GPS si basa su una serie di capisaldi quali:

1) non interferenza reciproca dei sistemi GPS e Galileo: le preoccupazioni statunitensi per il previsto utilizzo, per uno dei due segnali della componente civile pubblica («*Public Regulated Service*»-PRS) e per l'*Open Service* (OS) del sistema Galileo, della stessa frequenza utilizzata dalla componente militare (*M-code*) del sistema GPS sono state fugate a seguito delle intense negoziazioni sul rispetto della *National Security Compatibility* e le soluzioni proposte dalla UE alla fine sono state accettate da parte USA;

2) cooperazione a livello di sviluppo delle applicazioni e commercializzazione dei servizi;

3) garanzia della fornitura di servizi ad accesso libero e gratuito;

4) formazione di gruppi di lavoro UE (e Stati Membri) / USA (articolo 13) su a) compatibilità in radiofrequenza; b) commercio e applicazioni civili; c) cooperazioni su innovazione e future generazioni dei sistemi; d) sicurezza e scambio di informazioni su applicazioni per servizi riservati a fini governativi.

È significativa la portata dell'Accordo in termini di sviluppo e successo del programma Galileo e delle applicazioni nazionali di navigazione satellitare. Ciò comporta conseguentemente l'impegno italiano a partecipare ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito dell'Accordo.

Gli impegni presi dalla UE e dagli Stati membri in relazione alla NSCC comportano:

a) impegni contenuti nei documenti classificati richiamati nell'allegato all'Accordo:

- tali documenti definiscono i criteri che GPS e Galileo devono rispettare nella condivisione delle bande di frequenze;

- nella negoziazione tecnica con gli USA si è ottenuto un importante risultato quale convenire sull'importante principio di reciprocità tra GPS (M-Code) e Galileo (PRS) per quanto riguarda gli scenari di *National Security*;

- l'accordo tecnico NSCC ha consentito di caratterizzare i segnali GPS e Galileo che operano nella banda L1, in termini di modulazioni e livelli di potenza;

- i documenti rispondono alle esigenze definite nell'articolo 11 dell'Accordo (*National Security Compatibility and Spectrum Use*). L'articolo, nello stabilire che le Parti promuoveranno adeguate allocazioni di frequenza per i rispettivi segnali di navigazione che incidono nella banda L1, sottolinea l'impegno delle Parti a prevenire un uso ostile dei rispettivi segnali di navigazione. Inoltre, ogni modernizzazione dei rispettivi sistemi dovrà rispettare la compatibilità concordata. Per cui si evidenzia come questo documento sarà un documento di lavoro anche per il futuro;

- l'articolo 11 inoltre evidenzia come le Parti hanno concordato una modulazione base comune per il segnale *Open Service* nella banda L1;

- infine, l'articolo 11 evidenzia che le Parti concordano di formare un Gruppo di lavoro comune sugli aspetti di sicurezza, nel

contesto della *National Security Compatibility*;

- sono stati definiti i metodi di protezione del codice M-code del GPS, in riferimento alla negazione dei segnali GPS CA-code, Galileo OS e PRS ed in maniera duale sono stati definiti i metodi di protezione del codice PRS del Galileo nella banda L1, in riferimento alla negazione dei segnali GPS CA-code, M-code e Galileo OS;

- il documento NSCC citato nell'Accordo è stato strutturato in 3 parti fondamentali e consegnato a 23 Paesi della Unione europea, rimanendo esclusi Cipro e Malta per mancanza di accordi bilaterali di sicurezza con gli USA:

- la parte 1, generale e di struttura fondamentale, contiene anche la descrizione della metodologia per il calcolo della compatibilità ed è un documento «Restricted» Svedese;

- la parte 2 - Scenario in cui la ricezione del M-code è protetta; è un documento «Segreto» US;

- la parte 3 - Scenario in cui la ricezione del PRS è protetta; è un documento «Segreto» Svedese;

b) impegni in relazione alla gestione dei relativi documenti classificati

- il documento NSCC, per quanto concerne le parti 1 e 3 diventa un documento fatto proprio da ogni Stato membro dell'Unione europea.

- l'Accordo si compone di venti articoli e di un allegato tecnico - composto di 6 paragrafi nel quale viene definita la struttura dei segnali GPS e GALILEO.

1.4 L'Accordo

Ai fini del presente Accordo per «Parti» si intende, da un lato, la Comunità europea o i suoi Stati Membri, oppure la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, in base ai rispettivi ambiti di competenza e dall'altro, gli Stati Uniti (articolo 18).

Articolo 1. Tale articolo definisce l'obiettivo dell'Accordo volto a fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura ed utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali.

Articolo 2. Definisce una serie di termini contenuti nell'Accordo per migliorarne la comprensione.

Articolo 3. Tale articolo definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo specificando che: 1) la fornitura di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari a carattere militare esula dalla sfera di applicazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4 per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, dall'articolo 11 e dall'Allegato e che: 2) i servizi riservati a fini governativi esulano dalla sfera di applicazione degli articoli 5 e 6, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 4. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura più ampia possibile, a livello di radiofrequenza e degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilità e agevolare l'uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo più rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (*International Terrestrial Reference System*) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche.

Articolo 5. Stabilisce quando le Parti debbano consultarsi al fine di definire – direttamente oppure indirettamente – norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati (es. norme di progettazione o di prestazione, prescrizioni di certificazione, prescrizioni per la concessione di licenze, norme tecniche o prescrizioni analoghe applicabili ai segnali orari o ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, alle apparecchiature di misurazione

del tempo e navigazione globali, ai fornitori di segnali orari o di servizi di navigazione satellitari civili o ai fornitori di servizi a valore aggiunto, oppure norme che hanno per effetto quello di rendere obbligatorio l'uso di qualsivoglia segnale orario o servizio di navigazione satellitari civili, servizio a valore aggiunto, ampliamento o apparecchiatura per la misurazione del tempo e la navigazione globali all'interno del proprio territorio (salvo che l'obbligatorietà di tale utilizzo sia espressamente autorizzata dall'*International Civil Aviation Organization* [ICAO] o dall'*International Maritime Organization* [OMI]).

Articolo 6. Le Parti dichiarano di adottare un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto e che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale.

Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell'articolo 13 prende in considerazione, tra l'altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilità di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.

Articolo 7. Si occupa dell'accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile. Salvo per motivi di sicurezza nazionale, le Parti non limiteranno né l'utilizzo delle informazioni di posizionamento, navigazione e segnali orari dei rispettivi servizi aperti, né l'accesso a tali informazioni da parte degli utenti finali, compresi gli am-

pliamenti. Tale disposizione non preclude la possibilità di assoggettare l'accesso a tali informazioni da parte di altre entità, quali fabbricanti di apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari, ad accordi commerciali non discriminatori.

Articolo 8. Nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, le Parti convengono di rendere disponibili, su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali, fabbricare apparecchiature per utilizzare tali segnali, o fornire servizi a valore aggiunto basati su tali segnali. Queste informazioni comprendono, tra le altre, le specifiche relative ai segnali, compresi elementi quali le condizioni minime di utilizzo, le caratteristiche delle radiofrequenze e la struttura dei messaggi di navigazione.

Articoli 9 e 10. Si occupano di proprietà intellettuale. Nessuna disposizione dell'Accordo è volta a pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai segnali, servizi o prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari globali.

Le Parti si impegnano a fornire segnali orari e di navigazione attraverso un servizio aperto senza percepire canoni diretti per l'utilizzo finale o per l'ampliamento.

Qualora una Parte preveda di applicare un sistema che possa essere utilizzato per imporre canoni di utilizzo agli utenti dei servizi internazionali di salvaguardia della vita marittimi o aerei, lo fa nel rispetto di quanto disposto dall'ICAO e dall'OMI. Le Parti si consultano, ove appropriato, circa le politiche per il recupero dei costi. Le Parti incoraggiano misure praticabili per garantire la trasparenza e la responsabilità in relazione ai costi sostenuti nella fornitura dei servizi.

Articolo 11. Stabilisce che le Parti collaborano per promuovere un'attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compati-

bilità a livello di radiofrequenza nell'utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate. Si specifica inoltre che le Parti intendono impedire l'utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilità. A tale fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati «National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3» (di seguito denominati «Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia»), citato nell'Allegato. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell'Allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e, per mantenere e migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti impreveduti nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell'ambito dello spettro.

Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell'attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell'Allegato e se una Parte desidera modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell'Allegato o aggiungere alcunché, deve notificare all'altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici e nel rispetto di una specifica procedura.

Le Parti convengono di utilizzare per il servizio aperto Galileo e per il futuro segnale

civile del GPS III (*Standard Positioning Service*) la modulazione di base descritta in Allegato e di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi.

Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 12. Si stabilisce che le Parti collaborino, come opportuno, sulle questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT o presso qualsiasi altro foro convenuto di comune accordo.

Articolo 13. Per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'Accordo le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti concordati (l'articolo prevede 4 gruppi di lavoro). Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorità competenti delle Parti; la partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro può avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti.

Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun Paese, impresa, persona, organismo o Governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della Parte di origine.

Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo più sollecito possibile le richieste di licenze per l'esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per

lo sviluppo e l'attuazione di Galileo o del GPS. Le informazioni segrete relative all'attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell'ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell'Allegato al presente Accordo.

Il paragrafo 7 dell'articolo stabilisce che le Parti si riuniscano a seconda delle necessità, e in linea di principio una volta all'anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.

Articoli 14 e 15. Si prevede che in futuro le Parti discutano su un accordo successivo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente (nell'ambito di tali discussioni, le Parti intendono prendere in considerazione svariate possibilità di coordinamento, quali la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all'anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l'istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentano le relazioni tra i due sistemi e il coordinamento quotidiano, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento).

Al fine di promuovere e attuare gli obiettivi del presente Accordo le Parti, come opportuno, collaborano sulle questioni di interesse reciproco correlate ai segnali orari e ai sistemi di navigazione satellitari destinati ad usi civili, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali presso l'ICAO, l'UIT, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri organismi e sedi pertinenti.

Articolo 16. Per quanto riguarda il finanziamento dell'Accordo, ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie

responsabilità nell'ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna Parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati.

Articolo 17. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti e nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.

Articolo 19. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunità europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie; l'inosservanza di tale obbligo con la dovuta tempestività o la comunicazione di informazioni contraddittorie darà luogo a una responsabilità solidale.

Articolo 20. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti informano, con apposite note diplomatiche, il depositario (la Comunità europea) di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo può essere sottoscritto dagli Stati che divengono membri dell'Unione europea dopo la data in cui è stato firmato dalle Parti.

Il presente Accordo resta in vigore dieci anni, ma è previsto un primo riesame nel 2008. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prolungare l'Accordo per un periodo di cinque anni. In seguito l'Accordo è esteso automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che la Comunità europea, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, non informino il depositario per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l'Accordo.

Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo è soggetto all'approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne.

Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

1.5 *L'Allegato*

Trattasi di un Allegato tecnico che tratta della struttura dei segnali GPS e GALILEO.

Dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).

RELAZIONE TECNICA

ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) – GALILEO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FATTO A PECHINO IL 30 OTTOBRE 2003

L'articolo 13 dell'Accordo prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

L'articolo 14 dell'Accordo prevede – come meccanismo di cooperazione – l'istituzione di un «comitato» direttivo GNSS per la gestione del presente accordo. Il comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, ovvero per la Cina, dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea; il comitato adotta un proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.

Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.

L'articolo 16 si occupa del finanziamento del programma GALILEO e dei programmi di cooperazione. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell'impresa comune GALILEO. L'importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell'osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

ACCORDO CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, CON ALLEGATO, FATTO A DROMOLAND CASTLE IL 26 GIUGNO 2004

Per quanto riguarda il finanziamento dell'Accordo, ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell'ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati (articolo 16).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) – GALILEO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FATTO A PECHINO IL 30 OTTOBRE 2003

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.

In materia di impatto normativo, l'Accordo – una volta entrato in vigore – si presume non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né sollevare problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione Europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

In modo particolare l'articolo 4, paragrafo 3, prevede che «Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all'istituzione dell'impresa comune GALILEO, nonché la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione agli impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia».

L'articolo 9, paragrafo 4, a sua volta stabilisce che «il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio e le sue successive modifiche, l'azione comune 2000/401/PESC del Consiglio ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice inter-

nazionale di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell'UE e della Cina».

Per completezza di informazione si rileva che l'accordo prende in debita considerazione l'eventuale estensione di Galileo al servizio PRS (*Public Regulated Service*), servizio concepito per usi governativi: ogni estensione nella cooperazione con Paesi terzi sul PRS di Galileo impone notevoli cautele, anche dal punto di vista del recepimento degli eventuali accordi su base nazionale.

ACCORDO CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, CON ALLEGATO, FATTO A DROMOLAND CASTLE IL 26 GIUGNO 2004

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.

In materia di impatto normativo, l'Accordo – una volta entrato in vigore – si presume non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né solleva problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

L'articolo 13, paragrafo 4, prevede che «Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni».

In conclusione l'Accordo non sembra incidere su leggi e regolamenti interni vigenti e non sembra comportare – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) – GALILEO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FATTO A PECHINO IL 30 OTTOBRE 2003

Il progetto Galileo sul piano tecnologico è destinato a dar vita a una rivoluzione comparabile con quella prodotta dalla telefonia mobile e darà sviluppo a una nuova generazione di servizi universali in diversi settori, come, ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura, e così via.

ACCORDO CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, CON ALLEGATO, FATTO A DROMOLAND CASTLE IL 26 GIUGNO 2004

Il progetto Galileo sul piano tecnologico è destinato a dar vita a una rivoluzione comparabile con quella prodotta dalla telefonia mobile e darà sviluppo a una nuova generazione di servizi universali in diversi settori, come, ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura, e così via.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;

b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACUERDO DE COOPERACIÓN
SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(GNSS) - GALILEO
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS
Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA**

**SAMARBEJDSAFTALEN
OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM
(GNSS) - GALILEO -
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER
OG FOLKEREPUBLIKKEN KINA**

**KOOPERATIONSABKOMMEN
ÜBER EIN GLOBALES ZIVILES SATELLITENNAVIGATIONSSYSTEM
(GNSS) - GALILEO
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHREN MITGLIEDSTAATEN
UND DER VOLKSREPUBLIK CHINA**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΗΤΕΡΗΣ
(GNSS) - GALILEO
ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΟΠΟΥΣ**

**COOPERATION AGREEMENT
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
(GNSS) - GALILEO
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES
AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

**ACCORD DE COOPÉRATION
CONCERNANT UN SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE
(GNSS) - GALILEO
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE**

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE
(GNSS) - GALILEO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
BETREFFENDE EEN CIVIEL GLOBAAL SATELLIETNAVIGATIESYSTEEM
(CIVIL GLOBAL NAVIGATIONS SATELLITE SYSTEM)
(GNSS) - GALILEO
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN
EN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA**

**ACORDO DE COOPERAÇÃO
RELATIVO A UM SISTEMA MUNDIAL CIVIL DE NAVEGAÇÃO POR SATELITE
(GNSS) - GALILEU
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, POR OUTRO**

**MAAILMANLAAJUISTA SIVILISATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMÄÄ
(GNSS) - GALILEO - KOSKEVA
EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
JA KIINAN KANSANTASAVALLAN VÄLINEN
YHTEISTYÖSOPIMUS**

**SAMARBETSAVTAL
OM ETT CIVILT GLOBALT SYSTEM FÖR SATELLITNAVIGERING
(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)
(GNSS) - GALILEO
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER
OCH FOLKREPUBLIKEN KINAS REGERING**

**中华人民共和国和欧洲共同体及其成员国
关于民用全球卫星导航系统（伽利略计划）**

合 作 协 定

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE
(GNSS) - GALILEO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in seguito denominata anche "Cina",

da un lato, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la "Comunità",

e

le Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominate "Stati membri della Comunità",

dall'altro,

CONSIDERANDO i loro interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili,

RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Cina,

RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto dalla Cina nel campo delle attività di navigazione satellitare, in particolare il programma Beidou,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Cina, Europa e in altre regioni del mondo,

DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra la Cina e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - programma GALILEO.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

- a) "ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) o l'Area Differential Satellite Navigation System cinese (CWADSNS). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni;
- b) "Beidou", il sistema di navigazione satellitare progettato, sviluppato e operato dalla Repubblica popolare cinese, che comprende un sistema di ampliamento;
- c) "elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali;

- d) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o più servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana;
- e) "apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari per fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale;
- f) "misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti;
- g) "interoperabilità", una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema;
- h) "proprietà intellettuale" ha la definizione datane dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- i) "responsabilità", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilità extra contrattuale").

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

Le Parti convengono di applicare i principi qui di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

- a) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi;
- b) partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO;
- c) offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi;
- d) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;
- e) adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 4

Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione/trasmmissione di segnali orari: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare l'elenco di cui al paragrafo 1 con decisione del comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14.
2. Se richiesta dalle Parti, l'eventuale estensione della cooperazione al servizio pubblico regolamentato di GALILEO, agli aspetti inerenti la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e ad elementi essenziali del controllo del segmento globale, nonché allo scambio di informazioni classificate GALILEO saranno oggetto di un distinto accordo da concludersi fra l'Unione europea e la Cina.
3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all'istituzione dell'impresa comune GALILEO, nonché la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

ARTICOLO 5

Tipologia delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le disposizioni delle rispettive leggi e regolamenti applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati nell'articolo 4.
2. Le Parti convengono di svolgere le attività di cooperazione di cui agli articoli da 6 a 13.

ARTICOLO 6

Ricerca scientifica

Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi di ricerca, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e il Ministero della Scienza e della tecnologia della Cina.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.

Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.

ARTICOLO 7

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio.
2. In tale contesto le parti si scambiano informazioni sulle frequenze registrate e chiedono adeguate assegnazioni di frequenze per GALILEO e Beidou allo scopo di assicurare la disponibilità dei loro servizi a vantaggio degli utenti di tutto il mondo e, in particolare, in Cina e nella Comunità.
3. Inoltre, le Parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, esse identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.
4. Le Parti convengono di incaricare il comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazione efficaci in tale settore.

ARTICOLO 8

Cooperazione industriale

1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO nonché per promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.
2. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del comitato direttivo di cui all'articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.
3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti tutelano la proprietà intellettuale nell'osservanza delle pertinenti norme internazionali.
4. Le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorità ha raccomandato agli Stati membri dell'UE di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione.
5. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero cinese della Scienza e della tecnologia, l'Amministrazione nazionale cinese dello spazio e l'Agenzia spaziale europea.

ARTICOLO 9

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.
2. A tal fine le Parti sensibilizzano l'attenzione del pubblico alla tecnologia di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e la Cina studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio e le sue successive modifiche, l'azione comune 2000/401/PESC del Consiglio ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice internazionale di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell'UE e della Cina.

ARTICOLO 10

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e conseguire gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti la navigazione satellitare che possano presentarsi nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

3. A livello bilaterale, le Parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, alla certificazione e ai requisiti ed alle procedure per la concessione di licenze non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti.

4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare una cooperazione e scambi attraverso il comitato di cui all'articolo 14 in materia di codici sulle norme, di navigazione, di attrezzature di ricezione a terra e di protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti cinesi agli organismi di normalizzazione europei.

ARTICOLO 11

Sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali

1. L'interoperabilità dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistema che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità del sistema GALILEO e dei suoi servizi.

2. A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO.

A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

ARTICOLO 12

Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.
2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.
3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obiettivi comuni.
4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontate le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale è utilizzato per garantire la continuità dei servizi GNSS.

Le disposizioni e le procedure concrete devono essere definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

ARTICOLO 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, in nome della Cina, dal ministero cinese della Scienza e della tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea.
2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due organismi istituiscono un comitato direttivo GNSS, in seguito denominato il "comitato", per la gestione del presente accordo. Il comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti; il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- a) promuovere le varie attività di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 12, fare raccomandazioni e sovrintendere alla loro attuazione;
- b) offrire consulenza alle Parti sui mezzi più opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo;
- c) verificare l'efficace applicazione e attuazione del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.

Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.

4. Le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un organismo cinese all'impresa comune (IC) secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 876 del Consiglio del 21 maggio 2002.

ARTICOLO 15

Scambio di informazioni

1. Le Parti adottano disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto, allo scopo di provvedere a tali consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.
2. Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attività nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell'industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunità.
3. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.

ARTICOLO 16

Finanziamento

1. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell'impresa comune GALILEO. L'importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell'osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo.

2. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte.

ARTICOLO 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole tra le Parti.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.
2. La denuncia del presente accordo non incide sulla validità né sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, né di specifici diritti ed obblighi che siano sorti nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Il presente accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le Parti si scambiano le note diplomatiche che informano l'altra Parte dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento.
4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e cinese.

I testi in lingua inglese e in lingua cinese sono i soli facenti fede.

Hecho en Pekín, el treinta de octubre del dos mil tres.

Udfærdiget i Beijing den tredivte oktober to tusind og tre.

Geschehen zu Peking am dreißigsten Oktober zweitausendunddrei.

Έγινε στο Πεκίνο, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Beijing on the thirtieth day of October in the year two thousand and three.

Fait à Pékin, le trente octobre deux mille trois.

Fatto a Pechino, addì trenta ottobre duemilatre.

Gedaan te Peking, de dertigste oktober tweeduizenddrie.

Feito em Pequim, em trinta de Outubro de dois mil e três.

Tehty Pekingissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Peking den trettionde oktober tjugohundratre.

二〇〇三年十月三十日签于北京

COOPERATION AGREEMENT
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
(GNSS) - GALILEO
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES
AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA hereinafter also referred to as "China",

of the one part, and

THE EUROPEAN COMMUNITY hereinafter referred to as the "Community",

and

Parties to the Treaty establishing the European Community, hereinafter referred to as "Member States of the Community",

of the other part,

CONSIDERING the common interests in the development of a global navigation satellite system for civil use,

RECOGNISING the importance of GALILEO as a contribution to navigation and information infrastructure in Europe and China,

RECOGNISING the advanced state of China's satellite navigation activities, notably the Beidou programme,

CONSIDERING the increasing development of GNSS applications in China, Europe and other areas in the world,

DESIRING to strengthen the cooperation between China and the Community,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Objective of the Agreement

The objective of the Agreement is to encourage, facilitate and enhance cooperation between the Parties within European and Chinese contributions to a civil global navigation satellite system (GNSS) – GALILEO programme.

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) "Augmentation" means regional or local mechanisms such as the European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS), or China's wide Area Differential Satellite Navigation System (CWADSNS). They provide the users of satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation(s) in use, and additional range/pseudo-range inputs or corrections to, or enhancements of, existing pseudo-range inputs. These mechanisms enable users to obtain enhanced performance;
- (b) "Beidou" means a satellite navigation system including an augmentation system that is designed, developed and operated by the People's Republic of China;
- (c) GALILEO local elements are local mechanisms that provide the users of GALILEO satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation in use. Local elements may be deployed for additional performance around airports, seaports and in urban or other geographically challenging environments. GALILEO will provide generic models for local elements;

- (d) "GALILEO" means an autonomous civil European global satellite navigation and timing system under civil control, for the provision of GNSS services designed and developed by the Community and its Member States. The operation of GALILEO may be transferred to a private party. GALILEO envisages one or more services for open, commercial and safety of life purposes;
- (e) "Global navigation, positioning and timing equipment" means any civil end user equipment designed to transmit, receive, or process satellite-based navigation or timing signals to provide a service, or to operate with a regional augmentation;
- (f) "Regulatory measure" means any law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action or similar action by a Party;
- (g) "Interoperability" means at user level a situation where a dual-system receiver can use signals from two systems together for equal or better performance than by using only one system;
- (h) "Intellectual property" shall have the meaning given in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, done at Stockholm, 14 July 1967;
- (i) "Liability" means the legal accountability of a person or legal entity to compensate for damage caused to another person or legal entity in accordance with specific legal principles and rules. This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non-contractual liability);

ARTICLE 3

Principles of the cooperation

The Parties agreed to apply the following principles to cooperation activities covered by this Agreement:

- (a) mutual benefit based on an overall balance of rights and obligations including contributions;
- (b) partnership in the GALILEO Programme in accordance with the procedures and rules governing the management of GALILEO;
- (c) reciprocal opportunities to engage in cooperative activities in European and Chinese GNSS projects;
- (d) timely exchange of information that may affect cooperative activities;
- (e) appropriate protection of intellectual property rights.

ARTICLE 4

Scope of cooperation activities

1. The sectors for cooperative activities in satellite navigation and timing are: scientific research, industrial manufacturing, training, application, service and market development, trade, radio-spectrum issues, integrity issues, standardisation and certification and security. The Parties may adapt the list in paragraph 1 by decision by the Joint Steering Committee established under Article 14.
2. Extending cooperation, if requested by the Parties, to GALILEO Public Regulated Service, system security features (definition, management, use) and critical control features of the GALILEO global segment as well as exchange of classified GALILEO-information, would be subject to an appropriate separate agreement to be concluded between European Union and China.
3. This Agreement shall not affect the application of the Council Regulation (EC) No 876/2002 of 21 May 2002 setting up the GALILEO Joint Undertaking and the institutional structure established by it or any other Regulation or rule establishing a successor entity to the GALILEO Joint Undertaking. Nor does this Agreement affect the applicable laws, regulations and policies implementing non-proliferation commitments and export control for dual-use items and national domestic measures regarding security and controls of intangible transfers of technology.

ARTICLE 5

Forms of cooperation activities

1. Subject to their applicable laws and regulations, the Parties shall foster, to the fullest extent practicable, the cooperative activities under this Agreement with a view to providing comparable opportunities for participation in their activities in the sectors listed under Article 4.
2. The Parties agree to conduct the cooperative activities as referred to in Articles 6 to 13.

ARTICLE 6

Scientific research

The Parties shall promote joint research activities in the field of GNSS through European and Chinese research programmes including the European Community Framework Programme for Research and Development, and the research programmes of European Space Agency, and the Ministry of Science and Technology of China.

The joint research activities should contribute to planning the future developments of a GNSS for civil use.

Training activities shall be coordinated through the China-Europe GNSS Technical Training and Cooperation Centre established in Beijing.

ARTICLE 7

Radio spectrum

1. Building on past successes in the framework of the International Telecommunication Union, the Parties agree to continue cooperation and mutual support in radio-spectrum issues.
2. In this context the Parties shall exchange information on frequency filings and promote adequate frequency allocations for GALILEO and Beidou in order to ensure the availability of their services for the benefit of users world-wide and notably in China and in the Community.
3. Moreover, the Parties recognise the importance to protect radionavigation spectrum from disruption and interference. To this end they shall identify sources of interference and seek mutually acceptable solutions to combat such interference.
4. The Parties agree to task the Committee under Article 14 to define the appropriate mechanism in order to ensure effective contacts and collaboration in this sector.

ARTICLE 8

Industrial cooperation

1. The Parties encourage and support the cooperation between the industries of the two sides, including by the means of joint ventures with the objective of setting up of the GALILEO system as well as promoting the use and development of GALILEO applications and services.
2. The Parties will establish a joint advisory group on industrial cooperation under the Steering Committee set up under Article 14 in order to investigate and guide the cooperation on satellite manufacturing, launch services, ground station building, and application products.
3. To facilitate industrial cooperation the Parties shall protect intellectual property in accordance with the relevant international standards.
4. Exports by China to third countries of sensitive items related to the GALILEO programme will have to be submitted for prior authorisation by the competent GALILEO security authority, if the authority has recommended to the EU Member States that these items be subject to export authorisation.
5. The Parties encourage reinforced links between Ministry of Science and Technology of China, the Chinese National Space Administration, and the European Space Agency to contribute to the objectives of this Agreement.

ARTICLE 9

Trade and market development

1. The Parties encourage trade and investment in European and Chinese satellite navigation infrastructure, equipment, GALILEO local elements and applications.
2. To this end the Parties shall raise awareness of the public on GALILEO satellite navigation technology, identify potential barriers to growth in GNSS applications and take appropriate measures to facilitate this growth.
3. To identify and respond effectively to user needs the Community and China shall consider establishing a joint GNSS user forum.
4. This Agreement will not affect the rights and obligations of the Parties under the World Trade Organisation, relevant export control rules, Council Regulation (EC) No 1334/2000 and its subsequent amendments, Council Joint Action 2000/401/CFSP and other relevant international instruments such as the Hague International Code Of Conduct on Ballistic Missiles and other relevant EU Member States and Chinese legislation.

ARTICLE 10

Standards, Certification and Regulatory Measures

1. The Parties recognise the value of coordinating approaches in international standardisation and certification fora concerning global satellite navigation services. In particular the Parties will jointly support the development of GALILEO standards and promote their application world-wide.

One objective of the coordination is to promote broad and innovative use of the GALILEO services for open, commercial and safety of life purposes as a world-wide navigation and timing standard. The Parties agree to create favourable conditions for developing GALILEO applications.

2. Consequently, to promote and implement the objectives of this Agreement, the Parties shall, as appropriate, cooperate on all satellite navigation related matters that arise in the International Civil Aviation Organisation, the International Maritime Organisation and the International Telecommunications Union.

3. At bilateral level the Parties shall ensure that measures relating to technical standards, certification and licensing requirements and procedures do not constitute unnecessary barriers to trade. Domestic requirements shall be based on objective, non-discriminatory, pre-established transparent criteria.

4. At expert level the Parties intend to organise cooperation and exchanges through the Committee under Article 14 on standards covering codes, navigation, ground receiver equipment and navigation application security. Moreover, the Parties shall promote the participation of Chinese representatives in European standardisation organisations.

ARTICLE 11

Development of global and regional GNSS systems

1. Interoperability of global and regional satellite navigation systems enhances the quality of services available to users. The Parties shall collaborate to define and implement system architectures allowing an optimal guarantee of GALILEO integrity and continuity of GALILEO services.

2. At the regional level the Parties shall cooperate on building a regional augmentation system based on the GALILEO system in China. Such a regional system is foreseen to provide regional integrity services additional to those provided by the GALILEO system globally.

At local level the Parties shall facilitate the development of GALILEO local elements.

ARTICLE 12

Security

1. The Parties are convinced of the need to protect Global Navigation Satellite Systems against misuse, interference, disruption and hostile acts.
2. The Parties shall take all practicable steps to ensure the continuity and safety of the satellite navigation services and the related infrastructure in their territories.
3. The Parties recognise that cooperation to ensure security of the GALILEO system and services are important common objectives.
4. Hence the Parties shall establish an appropriate consultation channel to address GNSS security issues. This channel shall be used to ensure the continuity of the GNSS services.

The practical arrangements and procedures are to be defined between the competent security authorities of both Parties.

ARTICLE 13

Liability and cost recovery

The Parties will cooperate, as appropriate, to define and implement a liability regime and cost recovery arrangements in order to facilitate the provision of civil GNSS services.

ARTICLE 14

Cooperative mechanism

1. The coordination and facilitation of cooperative activities under this Agreement shall be accomplished on behalf of China, by the Ministry of Science and Technology and, on behalf of the Community, by the European Commission.
2. In accordance with the objective in Article 1 these two entities shall establish a GNSS Steering Committee hereinafter referred to as the "Committee" for the management of this Agreement. This Committee shall consist of official representatives of each Party and it shall establish its own rules of procedure.

The functions of the Steering Committee shall include:

- (a) promoting, making recommendations to and overseeing the different cooperative activities as mentioned in Articles 4 to 12;
- (b) advising the Parties on ways to enhance and improve cooperation consistent with the principles set out in this Agreement;
- (c) reviewing the efficient functioning and implementation of this Agreement.

3. The Committee shall, as a general rule, meet annually. The meetings should be held alternatively in the Community and in China. Extraordinary meetings may be organised at the request of either Party.

The costs incurred by the Committee or in its name shall be borne by the Party to whom members relate. The costs other than those for travel and accommodation which are directly associated with meetings of the Committee shall be borne by the host Party. The Committee may set up Joint Technical Working Groups on specific subjects where the Parties consider it appropriate.

4. The Parties welcome the participation of a relevant Chinese entity in the Joint Undertaking (JU) in accordance with the procedure laid out in Council Regulation (EC) No 876/2002 of 21 May 2002.

ARTICLE 15

Exchange of information

1. The Parties shall establish administrative arrangements and enquiry points in order to provide for these consultations and the effective implementation of the provisions of this Agreement.
2. The China-Europe GNSS Training and Technical Cooperation Centre established in Beijing shall contribute to preparing and distributing information on satellite navigation activities to industry representatives, scientists, journalists and the public in China and the Community.
3. The Parties shall encourage further information exchanges concerning satellite navigation among the institutions and enterprises of the two sides.

ARTICLE 16

Funding

1. China shall provide a financial contribution to the GALILEO Programme through the GALILEO Joint Undertaking. The amount and arrangements of the contribution will be subject to a separate agreement and in accordance with the institutional arrangements of Council Regulation (EC) No 876/2002 or any subsequent regulation.

2. When specific cooperative schemes of one Party provide for financial support to participants from the other Party, any such grants, financial or other contributions from one Party to the participants of the other Party in support of those activities shall be granted tax and customs exemption in accordance with the laws and regulations applicable in the territories of each Party.

ARTICLE 17

Consultation and dispute resolution

1. The Parties shall promptly consult, at the request of any of them, on any question arising out of the interpretation or application of this Agreement. Any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by friendly consultations between the Parties.
2. Paragraph 1 shall not prevent the Parties from having recourse to dispute settlement under the WTO Agreement.

ARTICLE 18

Entry into force and termination

1. This Agreement shall, after its signature by the Parties, enter into force upon the date on which the Parties have notified each other that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.
2. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any arrangements made under it or any specific rights and obligations that have accrued in the field of intellectual property rights.
3. This Agreement may be amended by mutual agreement of the Parties in writing. Any amendment shall enter into force on the date on which the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.
4. This Agreement shall remain in force for a period of five years from the date of its entry into force. Thereafter, it shall be extended automatically for further periods of five years each. Either Party may, by giving three months' notice to the other in writing, terminate this Agreement.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Chinese languages.

English and Chinese shall be the authentic languages.

Hecho en Pekín, el treinta de octubre del dos mil tres.

Udfærdiget i Beijing den tredivte oktober to tusind og tre.

Geschehen zu Peking am dreißigsten Oktober zweitausendunddrei.

Έγινε στο Πεκίνο, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Beijing on the thirtieth day of October in the year two thousand and three.

Fait à Pékin, le trente octobre deux mille trois.

Fatto a Pechino, addì trenta ottobre duemilatre.

Gedaan te Peking, de dertigste oktober tweeduizenddrie.

Feito em Pequim, em trinta de Outubro de dois mil e três.

Tehty Pekingissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Peking den trettionde oktober tjugohundratre.

二〇〇三年十月三十日 签于北京

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi:
Brussel,
Bruxelas, em
Bryssel,
Bryssel den

20 -11- 2003

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea
For Generalsekretæren/højststående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα/Υπάτο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar


K. GRETSCHMANN
Directeur Général

ACUERDO
SOBRE LA PROMOCIÓN, SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE GALILEO
Y LOS SISTEMAS GPS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
Y LAS APLICACIONES CONEXAS

DOHODA
O PODPOŘE, POSKYTOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ
DRUŽICOVÝCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ GALILEO A GPS
A NAVAZUJÍCÍCH APLIKACÍ

AFTALE
OM FREMME, TILRÅDIGHEDSSTILLELSE OG BRUG
AF DE SATELLITBASEREDE NAVIGATIONSSYSTEMER, GALILEO OG GPS,
SAMT TILHØRENDE ANVENDELSER

ABKOMMEN
ÜBER DIE FÖRDERUNG, BEREITSTELLUNG UND NUTZUNG VON GALILEO
UND GPS SATELLITENNAVIGATIONSSYSTEMEN
UND VERBUNDENEN ANWENDUNGEN

GALILEO JA GPS SATELLIIDIPÕHISTE
NAVIGATSIOONISÜSTEEMIDE JA NENDEGA SEOTUD
RAKENDUSTE EDENDAMIST, PAKKUMIST JA KASUTAMIST
KÄSITLEV LEPING

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΥΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GALILEO
ΚΑΙ GPS ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

AGREEMENT
ON THE PROMOTION, PROVISION AND USE OF GALILEO
AND GPS SATELLITE-BASED NAVIGATION SYSTEMS
AND RELATED APPLICATIONS

ACCORD
SUR LA PROMOTION, LA FOURNITURE ET L'UTILISATION
DES SYSTÈMES DE NAVIGATION PAR SATELLITES DE GALILEO
ET DU GPS ET LES APPLICATIONS ASSOCIÉES

ACCORDO
CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO
DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO
E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE

NOLĪGUMS
PAR GALILEO UN GPS SATELĪTU NAVIGĀCIJAS SISTĒMU
UN SAISTĪTO PROGRAMMU VEICINĀŠANU,
NODROŠINĀŠANU UN IZMANTOŠANU

SUSITARIMAS
DĖL GALILEO IR GPS PALYDOVINIŲ NAVIGACIJOS
SISTEMŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ PROGRAMŲ
SKATINIMO, SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO

A GALILEO, VALAMINT A GPS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZER ÉS
KAPCSOLÓDÓ ALKALMAZÁSAIK ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL,
BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

FTEHIM
DWAR IL-PROMOZZJONI, IL-PROVVISTA U L-UŻU TA' SISTEMI TA'
NAVIGAZZJONI BIS-SATELLITA TA' GALILEO
U TAL-GPS U APPLIKAZZJONIJIET RELATATI

OVEREENKOMST
INZAKE DE BEVORDERING, DE BESCHIKBAARSTELLING EN HET GEBRUIK
VAN HET GALILEO- EN HET GPS-SATELLIETNAVIGATIESYSTEEM
EN VERWANTE TOEPASSINGEN

UMOWA
W SPRAWIE PROMOWANIA, UŻYTKOWANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG
SYSTEMÓW Nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS
ORAZ POWIĄZANYCH Z NIMI APLIKACJI

ACORDO
PARA A PROMOÇÃO, A OFERTA E A UTILIZAÇÃO
DOS SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE GALILEO E GPS
E APLICAÇÕES CONEXAS

DOHODA
O PODPORE, POSKYTOVANÍ A VYUŽÍVANÍ
SATELITNÝCH NAVIGAČNÝCH SYSTÉMOV GALILEO A GPS
A S NIMI SÚVISIACICH APLIKÁCIÍ

SPORAZUM
O SPODBUJANJU, ZAGOTAVLJANJU IN UPORABI
SATELITSKIH NAVIGACIJSKIH SISTEMOV GALILEO
IN GPS TER PODOBNIH APLIKACIJ

SOPIMUS
GALILEO- JA GPS-SATELLITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMIEN
JA NIIHIN LIITTYVIEN SOVELLUSTEN
EDISTÄMISESTÄ, TARJONNASTA JA KÄYTÖSTÄ

AVTAL
OM FRÄMJANDE, TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING
AV DE SATELLITBASERADE NAVIGATIONSSYSTEMEN GALILEO OCH GPS
OCH RELATERADE TILLÄMPNINGAR

ACCORDO
CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO
DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO
E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

da un lato,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominate "Stati membri" e LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altro lato,

RICONOSCENDO che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare noto come Global Positioning System (GPS, sistema di posizionamento globale), un sistema che fornisce segnali orari, di navigazione e di posizionamento di precisione per fini civili e militari,

RICONOSCENDO che gli Stati Uniti forniscono al momento il servizio GPS di posizionamento standard per usi civili, commerciali e scientifici di natura pacifica in modo continuativo e a livello mondiale, senza percepire canoni diretti dagli utenti e prendendo atto del fatto che gli Stati Uniti intendono continuare a fornire tale servizio e futuri servizi di impiego civile di natura analoga alle stesse condizioni,

RICONOSCENDO che la Comunità europea sta sviluppando e conta di dotarsi di un sistema globale di segnali orari, navigazione e posizionamento satellitari a uso civile, denominato Galileo, che, nelle intenzioni, sarà compatibile a livello di radiofrequenza con il GPS e interoperabile con i servizi GPS civili a livello degli utenti,

RICONOSCENDO che i segnali GPS sono usati in tutto il mondo per i servizi di navigazione satellitare, compresi gli ampliamenti,

RICONOSCENDO che i sistemi GPS e Galileo a uso civile, se compatibili a livello di radiofrequenza e interoperabili a livello degli utenti, potrebbero aumentare il numero di satelliti visibili a partire da un punto qualunque del pianeta e contribuire alla possibilità di accesso ai segnali di navigazione da parte degli utenti civili in tutto il mondo,

RICONOSCENDO che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) fissa norme internazionali e pratiche consigliate e altri orientamenti in materia di utilizzo dei sistemi globali di navigazione satellitare per l'aviazione civile, che l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) fissa norme internazionali e altri orientamenti in materia di uso dei sistemi globali di navigazione satellitare per la navigazione marittima e che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) fissa regolamenti e procedure internazionali relativi al funzionamento dei sistemi globali di radionavigazione, nonché ad altri sistemi di radiocomunicazione,

DESIDERANDO fornire agli utenti e ai fornitori di apparati per la navigazione satellitare una gamma più ampia di servizi e possibilità, al fine di aumentare il numero di applicazioni per gli utenti, garantendo la tempo stesso la compatibilità a livello di radiofrequenza con i sistemi e le attrezzature già utilizzate,

DESIDERANDO promuovere l'apertura dei mercati e agevolare la crescita degli scambi commerciali di strumenti per i segnali orari e la navigazione globali, di servizi a valore aggiunto e di ampliamenti,

CONVINTI della necessità di prevenire e proteggersi contro un uso scorretto dei servizi globali di segnali orari e navigazione satellitari senza perturbare o degradare indebitamente i segnali a disposizione degli utenti civili,

CONVINTI della necessità di collaborare al fine di garantire che tutte le applicazioni pertinenti possano beneficiare pienamente di questa importante tecnologia,

RICONOSCENDO che sono auspicabili incontri per evitare o risolvere eventuali controversie che possono sorgere nell'ambito del presente Accordo, comprese quelle relative al modo in cui le Parti adempiono alle loro responsabilità nel quadro dei loro rispettivi settori di competenza,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

Finalità

1. L'obiettivo del presente Accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Le Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere e facilitare l'uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci. Il presente Accordo è volto ad integrare e facilitare gli accordi in vigore tra le Parti, o che possano essere negoziati in futuro, relativi alla progettazione e all'attuazione di segnali orari e servizi di navigazione satellitari, ampliamenti o servizi a valore aggiunto per uso civile.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'ICAO o dall'OMI. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformità del quadro normativo e dei processi propri di tali organismi.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominati "gli accordi dell'OMC").

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo i seguenti termini sono così definiti:

- a) "Ampliamento", i meccanismi sotto controllo civile che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.
- b) "Servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", significa il servizio di misurazione del tempo o di navigazione satellitari fornito da GPS o Galileo, compreso il servizio riservato a fini governativi.
- c) "Fornitore di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", ogni governo o altra entità che fornisce servizi di misurazione del tempo o di navigazione satellitari a fini civili.
- d) "Segnali orari e di navigazione satellitari destinati per uso civile", i segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili forniti da GPS o Galileo, compresi i segnali del servizio riservato a fini governativi.

- e) "Fornitore di segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili", ogni governo o altra entità che fornisce segnali o ampliamenti GPS e/o Galileo.
- f) "Informazione classificata", l'informazione ufficiale che deve essere protetta nell'interesse della difesa nazionale o delle relazioni esterne delle Parti, e che è classificata a norma delle loro vigenti leggi e regolamenti.
- g) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, sviluppato dalla Comunità europea, dai suoi Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea e da altre entità. GALILEO comprende un servizio aperto e uno o più servizi aggiuntivi, quale un servizio di salvaguardia delle vite umane, un servizio commerciale e un servizio riservato a fini governativi, quale il servizio PRS (Public Regulated Service, servizio pubblico regolamentato) ed eventuali ampliamenti forniti dalla Comunità europea, dai suoi Stati membri o da altre entità.
- h) "Apparecchiatura per la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio a valore aggiunto o per operare con un ampliamento.
- i) "GNSS", Global Navigation Satellite System (sistema globale di navigazione satellitare).
- j) "GPS", Global Positioning System Standard Positioning Service (sistema di posizionamento globale servizio di posizionamento standard) un servizio aperto, (o futuri servizi civili) fornito dal governo degli Stati Uniti per usi civili. Al momento il GPS è un servizio fornito dagli Stati Uniti nell'esercizio dei poteri governativi in quanto non è fornito su base commerciale, né offerto in concorrenza con uno o più fornitori del servizio. Il GPS comprende eventuali ampliamenti o miglioramenti al servizio forniti direttamente dal governo degli Stati Uniti.

- k) "Proprietà intellettuale", il significato di cui all'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, stipulata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
- l) "Interoperabilità a livello utente", una situazione in base alla quale un ricevitore combinato che dispone di una linea ottica verso più satelliti GPS o Galileo è in grado di ottenere soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario a livello utente equivalenti o superiori alle soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario che possono essere ottenute con uno dei due sistemi singolarmente.
- m) "Misura", ogni legge, regolamento, norma, procedura, decisione, azioni amministrativa o azione vincolante analoga adottata dalle Parti a livello nazionale o sopranazionale.
- n) "Servizio militare di misurazione del tempo e navigazione satellitari", un servizio di misurazione del tempo e navigazione satellitari forniti da una Parte e studiati appositamente per rispondere alle esigenze delle forze armate.
- o) "Compatibilità a livello di radiofrequenza", la garanzia che un sistema non provocherà interferenze che degradino in modo inaccettabile il servizio autonomo fornito dall'altro sistema.
- p) "Servizio riservato a fini governativi", un servizio protetto di misurazione del tempo e navigazione satellitari ad accesso riservato fornito da una Parte e studiato appositamente per rispondere alle esigenze di utenti governativi autorizzati.
- q) "Servizio a valore aggiunto", un servizio o applicazione a valle, esclusi gli ampliamenti, che sfrutta i segnali orari o i servizi di navigazione satellitari civili in modo da fornire un beneficio o un grado di utilità aggiuntivi all'utente.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione

Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, l'Accordo si applica a tutte le misure adottate dalle Parti e relative ai segnali e ai fornitori di segnali orari e di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto e ai fornitori di servizi a valore aggiunto e alle apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione a livello globale.

La fornitura di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari a carattere militare esula dalla sfera di applicazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4 per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, dall'articolo 11 e dall'allegato del presente Accordo.

I servizi riservati a fini governativi esulano dalla sfera di applicazione degli articoli 5 e 6, dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

ARTICOLO 4

Interoperabilità e compatibilità a livello di radiofrequenza

1. Il presente articolo si applica a GPS e Galileo secondo la definizione datane e, per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, a tutti i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari.

2. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno compatibili a livello di radiofrequenza. Il presente paragrafo non si applica a livello locale alle zone dove sono in corso operazioni militari. Le Parti si impegnano a non bloccare o degradare in modo indebito i segnali destinati agli usi civili.
3. Le Parti convengono inoltre che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura più ampia possibile, a livello degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilità e agevolare l'uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo più rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche. Le Parti convengono inoltre di trasmettere gli scarti temporali (time offset) tra i sistemi Galileo e GPS nei messaggi di navigazione di rispettivi servizi, come indicato nel documento intitolato "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" menzionato nell'allegato.
4. Le Parti convengono che il gruppo di lavoro sull'interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza istituito in applicazione dell'articolo 13 proseguirà il lavoro già in corso al fine di conseguire, tra l'altro:
 - a) la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'ammodernamento o evoluzione di uno qualsiasi dei due sistemi; (le Parti devono valutare ulteriormente la compatibilità di Galileo e GPS III a livello di radiofrequenza.)
 - b) una maggiore disponibilità e affidabilità del segnale per mezzo di architetture di sistema complementari a beneficio degli utenti di tutto il mondo
 - c) interoperabilità livello degli utenti non militari.

5. Per garantire maggiormente la compatibilità a livello di radiofrequenza e l'interoperabilità dei servizi non militari, le Parti si accertano che i loro ampliamenti rispettino le prescrizioni fissate da ICAO, OMI e UTI alle quali le Parti sono vincolate, e ogni altra prescrizione che le Parti ritengano reciprocamente accettabile.

6. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'UIT. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformità del quadro normativo e dei processi propri di tale organismo.

ARTICOLO 5

Norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati

Le Parti convengono di consultarsi prima di fissare misure:

- (1) che stabiliscono, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un organismo regionale), norme di progettazione o di prestazione, prescrizioni di certificazione, prescrizioni per la concessione di licenze, norme tecniche o prescrizioni analoghe applicabili ai segnali orari o ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, alle apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali, ai fornitori di segnali orari o di servizi di navigazione satellitari civili o ai fornitori di servizi a valore aggiunto, oppure

- (2) che hanno per effetto, diretto o indiretto, di rendere obbligatorio l'uso di qualsivoglia segnale orario o servizio di navigazione satellitari civili, servizio a valore aggiunto, ampliamento o apparecchiatura per la misurazione del tempo e la navigazione globali all'interno del proprio territorio (salvo che l'obbligatorietà di tale utilizzo sia espressamente autorizzata dall'ICAO o dall'OMI).

ARTICOLO 6

Non discriminazione e commercio

1. Le Parti dichiarano di adottare un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto.
2. Le Parti dichiarano che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale.
3. Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell'articolo 13 prende in considerazione, tra l'altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilità di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.

ARTICOLO 7

Accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile

1. Salvo per motivi di sicurezza nazionale, le Parti non limiteranno né l'utilizzo delle informazioni di posizionamento, navigazione e segnali orari dei rispettivi servizi aperti, né l'accesso a tali informazioni da parte degli utenti finali, compresi gli ampliamenti. Tale disposizione non preclude la possibilità di assoggettare l'accesso a tali informazioni da parte di altre entità, quali fabbricanti di apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari, ad accordi commerciali non discriminatori.
2. Le Parti si impegnano a fornire segnali destinati ai servizi di salvaguardia della vita con il livello di sicurezza richiesto, secondo quanto stabilito dagli organismi internazionali competenti.

ARTICOLO 8

Accesso aperto alle informazioni

1. Nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, le Parti convengono di rendere disponibili, su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali, fabbricare apparecchiature per utilizzare tali segnali, o fornire servizi a valore aggiunto basati su tali segnali. Queste informazioni comprendono, tra le altre, le specifiche relative ai segnali, compresi elementi quali le condizioni minime di utilizzo, le caratteristiche delle radiofrequenze e la struttura dei messaggi di navigazione.

2. Qualora una Parte fornisca segnali orari o servizi di navigazione satellitari civili, oppure servizi a valore aggiunto per gli utenti civili che siano codificati o che siano dotati di altre caratteristiche che consentono al fornitore del servizio di navigazione globale di impedire l'accesso, la Parte, nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, consente ai produttori di apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali o ai fornitori di ampliamenti o di servizi a valore aggiunto dell'altra Parte, su base non discriminatoria, l'accesso alle informazioni necessarie per integrare tale codifica o altre caratteristiche simili all'interno delle loro apparecchiature, attraverso la concessione di licenze per le informazioni necessarie, o altri mezzi, a prezzi di mercato.

ARTICOLO 9

Proprietà intellettuale

Nessuna disposizione del presente Accordo è volta a pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai segnali, servizi o prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari globali.

ARTICOLO 10

Recupero dei costi per i segnali orari e di navigazione satellitari a uso civile

1. Le Parti si impegnano a fornire segnali orari e di navigazione attraverso un servizio aperto senza percepire canoni diretti per l'utilizzo finale o per l'ampliamento.

2. Qualora una Parte preveda di applicare un sistema che possa essere utilizzato per imporre canoni di utilizzo agli utenti dei servizi internazionali di salvaguardia della vita marittimi o aerei, lo fa nel rispetto di quanto disposto dall'ICAO e dall'OMI.

3. Le Parti si consultano, ove appropriato, circa le politiche per il recupero dei costi. Le Parti incoraggiano misure praticabili per garantire la trasparenza e la responsabilità in relazione ai costi sostenuti nella fornitura dei servizi.

ARTICOLO 11

Compatibilità con la sicurezza nazionale e uso dello spettro

1. Le Parti collaborano per promuovere un'attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso l'UIT. Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate.

2. Le Parti intendono impedire l'utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilità. A tal fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (di seguito denominati "Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia"), citato nell'allegato.

3. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell'allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia.

4. Per mantenere e migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti imprevisi nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell'ambito dello spettro. Le Parti intendono proseguire nell'ammodernamento e nello sviluppo dei rispettivi sistemi mantenendo la sicurezza dei segnali civili comuni interoperabili e i benefici apportati da un mercato di tali segnali.

5. Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell'attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell'allegato. Una parte che desideri modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell'allegato o aggiungere alcunché, deve notificare all'altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici.

6. Una Parte non può opporsi all'adozione e all'attuazione della struttura di segnale alternativa specificata nella notifica salvo che, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, non manifesti preoccupazione sulla base della compatibilità con la sicurezza nazionale, come previsto nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia, oppure sulla base della compatibilità a livello di radiofrequenza. Qualora una parte manifesti preoccupazioni in relazione alla compatibilità a livello di radiofrequenza o in relazione alla sicurezza nazionale, le Parti avviano senza indugio consultazioni per accertarsi che le strutture alternative dei segnali rispettino i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e di compatibilità a livello di radiofrequenza, utilizzando per l'analisi di compatibilità i documenti relativi ad ipotesi e metodologia indicati in allegato.

7. Le Parti convengono di utilizzare per il servizio aperto Galileo e per il futuro segnale civile del GPS III (Standard Positioning Service) la modulazione di base descritta in allegato. Le Parti collaborano senza indugio al fine di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi. Qualora una parte modifichi la propria modulazione del servizio aperto di Galileo o del futuro segnale civile del GPS III o vi apporti delle aggiunte, in applicazione della procedura di cui ai paragrafi 5 e 6, l'altra Parte non è tenuta a modificare la sua modulazione, né ad integrarla.

8. Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

ARTICOLO 12

I servizi di ricerca e soccorso del GPS e Galileo

Dato che è previsto un servizio di ricerca e soccorso mondiale sia per Galileo che per la prossima generazione di satelliti GPS, le Parti convengono che tali servizi saranno compatibili a livello delle radiofrequenze e, nella misura maggiore possibile, interoperabili a livello degli utenti. Le Parti collaborano, come opportuno, sulle questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT o preso qualsiasi altro foro convenuto di comune accordo.

ARTICOLO 13

Modalità

1. Le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti convenuti di comune accordo. Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorità competenti delle Parti. La partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro può avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti.
2. In applicazione del paragrafo 1 sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro:
 - a) un gruppo di lavoro sulla compatibilità a livello di radiofrequenza per i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per impieghi civili;
 - b) un gruppo di lavoro sul commercio e le applicazioni in campo civile;
 - c) un gruppo di lavoro per promuovere la cooperazione sulla progettazione e lo sviluppo della prossima generazione di sistemi di misurazione del tempo e navigazione satellitari per impieghi civili;
 - d) un gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza legate al GPS e a Galileo, compreso lo scambio di informazioni su possibili applicazioni per i servizi riservati a fini governativi e le interazioni tra i rispettivi segnali. Il gruppo si incaricherà inoltre di definire concretamente la procedura di notifica e consultazione di cui all'articolo 11, nonché le possibili interfacce.
3. Le Parti possono stabilire, come opportuno, i mandati dei gruppi di lavoro istituiti in applicazione del paragrafo 1.

4. Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun paese, impresa, persona, organismo o governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della parte di origine.

5. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo più sollecito possibile le richieste di licenze per l'esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l'attuazione di Galileo o del GPS.

6. Le informazioni segrete relative all'attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell'ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell'allegato al presente Accordo.

7. Le Parti si riuniscono a seconda delle necessità, e in linea di principio una volta all'anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.

ARTICOLO 14

Attività future

Le Parti intendono avviare discussioni su un accordo successivo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente, per il periodo successivo al raggiungimento della capacità operativa iniziale da parte di Galileo. Nell'ambito di tali discussioni, le Parti intendono prendere in considerazione svariate possibilità di coordinamento, quali la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all'anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l'istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentono le relazioni tra i due sistemi e il coordinamento quotidiano, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento.

ARTICOLO 15

Attività nelle sedi internazionali

Al fine di promuovere e attuare gli obiettivi del presente Accordo le Parti, come opportuno, collaborano sulle questioni di interesse reciproco correlate ai segnali orari e ai sistemi di navigazione satellitari destinati ad usi civili, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali presso l'ICAO, l'UIT, l'OIM, l'OMC e gli altri organismi e sedi pertinenti.

ARTICOLO 16

Finanziamento

Ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell'ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati.

ARTICOLO 17

Consultazione e composizione delle controversie

1. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti.
2. I rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e degli Stati Uniti, dall'altro, si riuniscono in base alle necessità per le consultazioni previste al paragrafo 1 e all'articolo 5, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafi 5 e 6.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.

ARTICOLO 18

Definizione di "Parti"

Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intende, da un lato, la Comunità europea o i suoi Stati membri, oppure la Comunità europea e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi ambiti di competenza e, d'altro lato, gli Stati Uniti.

ARTICOLO 19

Responsabilità

1. Le Parti sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente Accordo.
2. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunità europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie. L'inosservanza di tale obbligo di fornire informazioni con la dovuta tempestività o la comunicazione di informazioni contraddittorie darà luogo a una responsabilità solidale.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti informano, con apposite note diplomatiche, il depositario di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo può essere sottoscritto dagli Stati che divengono membri dell'Unione europea dopo la data in cui è stato firmato dalle Parti.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente Accordo a partire del primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate il completamento delle procedure necessarie a tal fine.
4. La Comunità europea agisce da depositario del presente Accordo.
5. Il presente Accordo resta in vigore dieci anni. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prolungare l'Accordo per un periodo di cinque anni. In seguito l'Accordo è esteso automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che la Comunità europea, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, non informino il depositario per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l'Accordo.

6. Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo è soggetto all'approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne.

7. Le Parti riesaminano l'attuazione del presente Accordo nel 2008 e, a quell'epoca, possono decidere di modificarlo a norma della procedura di cui al paragrafo 6.

8. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

Fatto a Dromoland Castle, Co. Clare, il giorno 26 di giugno 2004, in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

ALLEGATOSTRUTTURA DEI SEGNALE GPS E GALILEO

- (1) Per ragioni di compatibilità con la sicurezza nazionale, di prevenzione di interferenze inaccettabili delle radiofrequenze e di adeguatezza delle prestazioni del GNSS, le Parti convergono le strutture di base dei segnali descritte in seguito:
- Il servizio riservato a fini governativi Galileo in banda 1559-1610 MHz che utilizza una modulazione a coseno di tipo BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 15.345 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 2.5575 mega-chip al secondo (Mcps) centrata a 1575.42 MHz (modulazione coseno di tipo BOC (15, 2.5)), e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito.
 - Le strutture dei segnali di Galileo utilizzate per uno o tutti i servizi, compreso il servizio aperto (OS, Open service), il servizio di salvaguardia della vita (SoL, Safety-of-Life service), e il servizio commerciale (CS, Commercial Service), nella banda 1559-1610 MHz utilizza una modulazione BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 1.023 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 1.023 mega-chip al secondo (Mcps) (BOC (1,1)) centrata a 1575.42 MHz, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito.
 - La struttura del segnale GPS nella banda 1559-1610 MHz, centrata a 1575.42 MHz, sarà una modulazione BPSK (Binary Phase Shift Key) con una frequenza di codifica di 1.023 Mcps; una modulazione BPSK con una frequenza di codifica di 10.23 Mcps; e una modulazione BOC con una frequenza sottoportante a 10.23 MHz e una frequenza di codifica di 5.115 Mcps, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito. In futuro, a tale struttura di segnale sarà aggiunta una modulazione BOC (1, 1) centrata a 1575.42 MHz.

- (2) Le ipotesi e la metodologia riservate utilizzate per determinare i criteri di compatibilità con la sicurezza nazionale, nonché i criteri stessi, sono contenuti nei seguenti documenti: National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3, (di seguito, "Parte 1", "Parte 2" e "Parte 3" rispettivamente) datato 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tali documenti convenuti di comune accordo a norma del paragrafo 6, lettera a) del presente Allegato.
- L'accesso alla Parte 1, alla Parte 2 e alla Parte 3 è riservato agli Stati Uniti e agli Stati membri che aderiscono all'accordo denominato General Security of Military Information Agreement (di seguito, "GSOMIA") o a un accordo di tipo General Security of Information Agreement (di seguito, "GSOIA") con gli Stati Uniti, accordi che concedono l'accesso, la conservazione, l'utilizzo e la diffusione di questi documenti riservati. Qualora, in futuro, la Comunità europea e gli Stati Uniti concludano un accordo applicabile in materia di sicurezza delle informazioni, tale accordo si applicherà all'accesso, alla conservazione, all'utilizzo e alla diffusione della Parte 1, della Parte 2 e della Parte 3. Per il momento, ai rappresentanti della Commissione europea e al personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea è garantito l'accesso orale e visivo alla Parte 2 ai fini dell'attuazione e del rispetto del presente Accordo, in base a un nulla osta di sicurezza stabilito con uno Stato membro che abbia sottoscritto un GSOMIA o un GSOIA con gli Stati Uniti, a norma delle procedure e delle leggi dello Stato membro e del GSOMIA o GSOIA con gli Stati Uniti. Ai rappresentanti della Commissione europea e ai membri del personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea sarà concesso l'accesso alla Parte 1 e alla Parte 3 in base alle norme di sicurezza applicabili. Le informazioni riservate saranno protette in ogni momento e potranno essere maneggiate solo presso strutture dotate di nulla osta di sicurezza a norma delle procedure e delle leggi di sicurezza applicabili e del GSOMIA o del GSOIA.

- (3) Le ipotesi per l'analisi della compatibilità dei segnali in radiofrequenza sono contenute nel seguente documento: "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses", 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.
- (4) La metodologia per l'analisi della compatibilità dei segnali in radiofrequenza è contenuta nel seguente documento: "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses", datato 18 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.
- (5) La previsione di scostamenti orari tra l'orario di sistema di Galileo e quello del GPS nei messaggi di navigazione dei rispettivi servizi è illustrata nel seguente documento: "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" datato 20 marzo 2003, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.
- (6) a) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" saranno decisi di comune accordo da un sottogruppo del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), composto dai rappresentanti degli Stati Uniti, da un lato, e dai rappresentanti della Commissione europea, che agisce a nome della Comunità europea, che hanno accesso a tali documenti riservati a norma del paragrafo 2 del presente allegato, e dai rappresentanti degli Stati membri che hanno accesso a questi documenti riservati a norma del paragrafo 2 del presente allegato, dall'altro. Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti.

- b) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti che seguono saranno adottati di comune accordo dai rappresentanti delle Parti nel gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), compresi gli Stati Uniti: "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses"; "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses"; "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition". Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti.

AGREEMENT
ON THE PROMOTION, PROVISION AND USE OF GALILEO
AND GPS SATELLITE-BASED NAVIGATION SYSTEMS
AND RELATED APPLICATIONS

THE UNITED STATES OF AMERICA,

of the one part,

and

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE REPUBLIC OF HUNGARY,

THE REPUBLIC OF MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE SLOVAK REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

CONTRACTING PARTIES to the Treaty establishing THE EUROPEAN COMMUNITY,
hereinafter referred to as the "Member States", and THE EUROPEAN COMMUNITY,

of the other part,

RECOGNISING that the United States operates a satellite-based navigation system known as the Global Positioning System, a dual use system that provides precision timing, navigation, and position location signals for civil and military purposes,

RECOGNISING that the United States is currently providing the GPS Standard Positioning Service for peaceful civil, commercial, and scientific use on a continuous, worldwide basis, free of direct user fees, and noting that the United States intends to continue providing it, and similar future civil services under the same conditions,

RECOGNISING that the European Community is developing and plans to operate a civil global satellite navigation, timing and positioning system, GALILEO, which would be radio frequency compatible with GPS and interoperable with civil GPS services at the user level,

RECOGNISING that GPS signals are used worldwide for satellite-based navigation services including augmentations,

RECOGNISING that civil GPS and GALILEO, if radio frequency compatible and interoperable at the user level, could increase the number of satellites visible from any location on the Earth and aid accessibility to navigation signals for civil users worldwide,

RECOGNISING that the International Civil Aviation Organisation (ICAO) establishes international standards and recommended practices and other guidance applicable to the use of global satellite-based navigation systems for civil aviation, that the International Maritime Organisation (IMO) establishes international standards and other guidance applicable to the use of global satellite-based navigation systems for maritime navigation, and that the International Telecommunication Union (ITU) establishes multilateral regulations and procedures applicable to the operation of global radio-navigation systems, as well as to other radio communication systems,

DESIRING to provide satellite navigation users and equipment providers with a broader range of services and capabilities, leading to increased user applications, while assuring radio frequency compatibility with systems and equipment already in use,

DESIRING to promote open markets and to facilitate growth in trade with respect to commerce in global navigation and timing goods, value-added services, and augmentations,

CONVINCED of the need to prevent and protect against the misuse of global satellite-based navigation and timing services without unduly disrupting or degrading signals available for civilian uses,

CONVINCED of the need to cooperate so that the benefits of this important technology are fully achieved for all relevant applications,

RECOGNISING that consultations are desirable for the purpose of avoiding or resolving any disputes that may arise under this Agreement, including those relating to the way in which the Parties discharge their respective responsibilities for the obligations within their areas of competence,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Objectives

1. The objective of this Agreement is to provide a framework for cooperation between the Parties in the promotion, provision and use of civil GPS and GALILEO navigation and timing signals and services, value-added services, augmentations, and global navigation and timing goods. The Parties intend to work together, both bilaterally and in multilateral fora, as provided herein, to promote and facilitate the use of these signals, services, and equipment for peaceful civil, commercial, and scientific uses, consistent with and in furtherance of mutual security interests. This Agreement is intended to complement and facilitate agreements in force, or which may be negotiated in the future, between the Parties related to the design and implementation of civil satellite-based navigation and timing signals and services, augmentations, or value-added services.
2. Nothing in this Agreement shall supersede, modify or derogate from standards, procedures, rules, regulations and recommended practices adopted in ICAO, or IMO. The Parties confirm their intent to act in a manner consistent with these bodies' regulatory framework and processes.

3. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the Parties under the Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organisation (hereinafter "the WTO Agreements").

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:

- (a) "Augmentation" means civil mechanisms, which provide the users of satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation(s) in use, and additional range/pseudo-range inputs or corrections to, or enhancements of, existing pseudo-range inputs. These mechanisms enable users to obtain enhanced performance, such as increased accuracy, availability, integrity, and reliability.
- (b) "Civil satellite-based navigation and timing service" means the civil satellite-based navigation or timing service provided by GPS or GALILEO, including secured governmental service.
- (c) "Civil satellite-based navigation and timing service provider" means any government or other entity that provides civil satellite-based navigation or timing service.
- (d) "Civil satellite-based navigation and timing signals" means the civil satellite-based navigation or timing signals provided by GPS or GALILEO, including secured governmental service signals.

- (e) "Civil satellite-based navigation and timing signals provider" means any government or other entity that supplies GPS and/or GALILEO signals or augmentations.
- (f) "Classified information" means official information that requires protection in the interests of national defense or foreign relations of the Parties, and is classified in accordance with applicable laws and regulations.
- (g) "GALILEO" means an autonomous civil European global satellite-based navigation and timing system under civil control, developed by the European Community, its Member States, the European Space Agency and other entities. GALILEO includes an open service and one or more other services, such as a safety of life, commercial, and a secured governmental service, such as the Public Regulated Service ("PRS"), and any augmentations provided by the European Community, its Member States or other entities.
- (h) "Global navigation and timing equipment" means any civil end user equipment designed to transmit, receive, or process satellite-based navigation and timing signals, to provide value-added services, or to operate with an augmentation.
- (i) "GNSS" means Global Navigation Satellite System.
- (j) "GPS" means the Global Positioning System Standard Positioning Service, an open service, (or future civil services) provided by the United States Government for civil use. GPS is currently provided by the United States in its exercise of governmental authority as it is neither supplied on a commercial basis nor offered in competition with one or more service suppliers. GPS includes any augmentation or improvements to that service provided directly by the United States Government.

- (k) "Intellectual property" shall have the meaning found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, done at Stockholm, 14 July 1967.
- (l) "Interoperability at the user level" is a situation whereby a combined system receiver with a mix of multiple GPS or GALILEO satellites in view can achieve position, navigation and timing solutions at the user level that are equivalent to or better than the position, navigation or timing solutions that could be achieved by either system alone.
- (m) "Measure" means any law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action or similar binding action by the Parties at the national or supranational level.
- (n) "Military satellite-based navigation and timing service" means a satellite-based navigation and timing service provided by a Party and specifically designed to meet the needs of defense forces.
- (o) "Radio frequency compatibility" means the assurance that one system will not cause interference that unacceptably degrades the stand-alone service that the other system provides.
- (p) "Secured governmental service" means a secured, restricted access satellite-based navigation and timing service provided by a Party and specifically designed to meet the needs of authorised governmental users.
- (q) "Value-added service" means a downstream service or application, excluding augmentations, that uses civil satellite-based navigation and timing signals or services in a manner intended to provide additional utility or benefit to the user.

ARTICLE 3

Scope

Except as otherwise provided herein, this Agreement pertains to all measures established by the Parties concerning civil satellite-based navigation and timing signals and signal providers, civil satellite-based navigation and timing services and service providers, augmentations, value-added services and value-added service providers, and global navigation and timing goods.

The provision of military satellite-based navigation and timing services is outside the scope of this Agreement, except as provided in Article 4 as far as radiofrequency compatibility is concerned, Article 11 and in the Annex to this Agreement.

Secured governmental services are outside the scope of Articles 5 and 6, Article 8 paragraph 2, and Article 10, paragraph 3.

ARTICLE 4

Interoperability and Radio Frequency Compatibility

1. This Article is applicable to GPS and GALILEO as defined and, as far as radiofrequency compatibility is concerned, to all satellite-based navigation and timing services.

2. The Parties agree that GPS and GALILEO shall be radio frequency compatible. This paragraph shall not apply locally to areas of military operations. The Parties shall not unduly disrupt or degrade signals available for civil use.
3. The Parties also agree that GPS and GALILEO shall be, to the greatest extent possible, interoperable at the non-military user level. In order to achieve this interoperability and facilitate the joint use of the two systems, the Parties agree to realise their geodetic coordinate reference frames as closely as possible to the International Terrestrial Reference System. The Parties also agree to transmit the time offsets between GALILEO and GPS system times in the navigation messages of their respective services, as outlined in the document entitled "GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition" referred to in the Annex.
4. The Parties agree that the radio frequency compatibility and interoperability working group established pursuant to Article 13 shall continue work already underway with a view toward achieving, *inter alia*:
 - (a) radio frequency compatibility in the modernisation or evolution of either system; (The Parties need to assess further the radiofrequency compatibility of GALILEO and GPS III).
 - (b) enhanced signal availability and reliability through complementary system architectures for the benefit of users worldwide.
 - (c) interoperability at the non-military user level.

5. To further ensure radio frequency compatibility and non-military service interoperability, the Parties shall ensure that their augmentations meet the requirements of ICAO, IMO and the ITU to which such Parties are bound and such other requirements as the Parties may find mutually acceptable.

6. Nothing in this Agreement shall supersede, modify or derogate from standards, procedures, rules, regulations and recommended practices adopted in the ITU. The Parties confirm their intent to act in a manner consistent with this body's regulatory framework and processes.

ARTICLE 5

Standards, Certification, Regulatory Measures, and Mandates

The Parties agree to consult with each other before the establishment of any measures:

- (1) establishing, directly or indirectly (such as through a regional organisation), design or performance standards, certification requirements, licensing requirements, technical regulations or similar requirements applicable to civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentations, value-added services, global navigation and timing equipment, civil satellite-based navigation and timing signals or service providers, or value-added service providers; or

- (2) that have the effect, directly or indirectly, of mandating the use of any civil satellite-based navigation and timing signals or services, value-added service, augmentation, or global navigation and timing equipment within its respective territory (unless the mandating of such use is expressly authorised by ICAO, or IMO).

ARTICLE 6

Non-Discrimination and Trade

1. The Parties affirm their non-discriminatory approach with respect to trade in goods and services related to civil satellite-based navigation and timing signals, augmentations, and value-added services.
2. The Parties affirm that measures with respect to goods and services related to civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentations, and value-added services should not be used as a disguised restriction on or an unnecessary obstacle to international trade.
3. The trade and civil applications working group established pursuant to Article 13 shall consider, *inter alia*, non-discrimination and other trade related issues concerning civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentations, value-added services, and global navigation and timing goods, including the potential for additional commitments in relevant bilateral or multilateral fora.

ARTICLE 7

Open Access to Civil Satellite-based Navigation or Timing Signals

1. Except for reasons of national security, the Parties shall not restrict either use of or access to the positioning, navigation and timing information of their respective open services by end users, including for augmentation. This provision does not preclude the ability to make access to such information by other entities, such as manufacturers of satellite based navigation and timing equipment, subject to non-discriminatory commercial arrangements.
2. The Parties shall endeavour to provide signals intended for safety of life services with the required level of safety as recognised by competent international bodies.

ARTICLE 8

Open Access to Information

1. Subject to applicable export controls, the Parties agree to make publicly available on a non-discriminatory basis, sufficient information concerning their respective unencrypted civil satellite-based navigation and timing signals and augmentations, to ensure equal opportunity for persons who seek to use these signals, manufacture equipment to use these signals, or provide value-added services which use these signals. Such information shall include, but not be limited to, signal specifications, including elements such as minimum usage conditions, radio frequency characteristics, and navigation message structure.

2. To the extent that a Party provides civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentation, or value-added service for civil users that is encrypted or otherwise has features that allow the global navigation service provider to deny access, the Party shall, subject to applicable export controls, afford to the other Party's manufacturers of global navigation and timing equipment or augmentation or value-added services providers, on a non-discriminatory basis, access to the information necessary to incorporate such encryption or other similar features into their equipment, through licensing of necessary information or other means at market prices.

ARTICLE 9

Intellectual Property

Nothing in this Agreement is intended to affect intellectual property rights related to global satellite-based navigation and timing signals, services or goods.

ARTICLE 10

Cost Recovery for Civil Satellite-Based Navigation and Timing Signals

1. The Parties shall each endeavour to provide open service navigation and timing signals without direct fees for end use or for augmentation.

2. To the extent that a Party pursues a system that would be used for charging fees for international aviation or maritime safety of life users, it intends to do so in a manner consistent with ICAO and IMO.
3. The Parties shall consult each other where appropriate on cost recovery policies. The Parties shall encourage practicable steps to ensure transparency and accountability for fees incurred in providing their services.

ARTICLE 11

National Security Compatibility and Spectrum Use

1. The Parties shall work together to promote adequate frequency allocations for satellite-based navigation and timing signals, to ensure radio frequency compatibility in spectrum use between each other's signals, to make all practicable efforts to protect each other's signals from interference by the radio frequency emissions of other systems, and to promote harmonised use of spectrum on a global basis, notably at the ITU. The Parties shall cooperate with respect to identifying sources of interference and taking appropriate follow-on actions.
2. The Parties intend to prevent hostile use of satellite-based navigation and timing services while simultaneously preserving services outside areas of hostilities. To this end, their respective satellite based navigation and timing signals shall comply with the National Security Compatibility criteria set forth in the documents entitled "National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (hereinafter "Criteria, Assumption and Methodology Documents"), referenced in the attached Annex, using the methodology and assumptions contained in the Criteria, Assumption and Methodology Documents.

3. The Parties agree that the signal structures specified in the Annex to this Agreement comply with the National Security Compatibility criteria set forth in the Criteria, Assumption and Methodology Documents.
4. In order to maintain and continuously improve the quality and security of services, the systems will need to respond effectively to unforeseen changes in technology, user needs and the spectrum environment. The Parties intend to pursue modernisation and development of their respective systems while maintaining the security and market benefits of compatible and interoperable common civil signals.
5. The Parties shall inform and consult one another on the implementation of the baseline signal structures specified in the Annex. A Party shall notify the other Party in writing through diplomatic channels if it desires in the future to change or add to the baseline signal structures specified and agreed to in the Annex.
6. Unless a Party voices concerns on the basis of National Security Compatibility, as taken into account in the Criteria, Assumption and Methodology Documents, or on the basis of radio-frequency compatibility, within a time period of three months after its receipt of the notification mentioned in paragraph 5, that Party will not oppose the adoption and implementation of the alternative signal structure specified in the notification. If a Party voices National Security or radio-frequency compatibility concerns within that time period, the Parties shall without delay enter into consultations to verify that the alternative signal structures comply with the National Security Compatibility criteria set forth in the Criteria, Assumption and Methodology Documents and with radio-frequency compatibility, using the respective Assumptions and Methodology documents referred to in the Annex for compatibility analysis.

7. The Parties agree to use the common baseline modulation for the GALILEO Open Service and the future GPS III civil signal (Standard Positioning Service) as described in the Annex. The Parties shall work together without delay toward achieving optimisation of that modulation for their respective systems. If a Party changes or adds to its modulation for the GALILEO Open Service or the future GPS III civil signal, pursuant to the process set forth in paragraphs 5 and 6, the other Party shall not be obliged to change or add to its modulation.

8. The Parties agree to study the means to protect the secured governmental service in the context of national security compatibility, under the working group on security issues established in Article 13, paragraph (2)(d).

ARTICLE 12

GPS and GALILEO Search & Rescue Services

A global search and rescue service is planned for both GALILEO and future generations of GPS satellites. The Parties agree that these services shall be radio frequency compatible and to the greatest extent possible, interoperable at the user level. The Parties will cooperate as appropriate on matters related to global search and rescue services for GALILEO and future generations of GPS satellites at the COSPAS-SARSAT Council or at any other mutually agreeable forum.

ARTICLE 13

Modalities

1. The Parties shall establish working groups for mutually agreed upon topics. Each working group will include participation, as appropriate, from the competent authorities of the Parties. Third party participation in working groups shall be only by mutual consent of the Parties.
2. The following working groups shall be established pursuant to paragraph 1.
 - (a) A working group on radio frequency compatibility and interoperability for civil satellite-based navigation and timing services.
 - (b) A working group on trade and civil applications.
 - (c) A working group to promote cooperation on the design and development of the next generation of civil satellite-based navigation and timing systems.
 - (d) A working group on security issues relating to GPS and GALILEO, including information exchange on possible applications for secured governmental services, and including interactions between their respective signals. The group shall also work towards defining the details of the notification and consultation procedure referred to in Article 11, as well as possible interfaces.
3. The Parties may establish terms of reference for working groups established pursuant to paragraph 1, as appropriate.

4. All exchanges of information, equipment, technology or other data (including that which is classified), as well as the delivery of services, pursuant to this Agreement shall be subject to all applicable laws and regulations, including export control laws and regulations. All such information, equipment, technology or other data transferred shall be used only for the purposes of this Agreement and shall not be transferred to, or used by, any third country, firm, person, organisation or government without the prior written approval of the originating party.
5. Subject to applicable laws, regulations, and official governmental policies, the Parties agree to handle as expeditiously as possible license applications for the export of goods, information, technology or other data appropriate for the development and implementation of GALILEO or GPS.
6. Classified information relating to the implementation of this Agreement may be exchanged at working groups or otherwise only in accordance with the conditions set forth in paragraph 2 of the Annex to this Agreement.
7. The Parties shall meet as needed, and in principle once a year, to assess the need for working groups, define or modify working group terms of reference, and review working group progress.

ARTICLE 14

Follow-up Activities

The Parties intend to commence discussions of a follow-on agreement regarding potential cooperation between their respective independently funded and operated civil satellite-based navigation and timing systems for the period following achievement by GALILEO of initial operational capability. In those discussions the Parties intend to explore various coordination options, such as creating a high-level interface council that would meet once or twice a year to discuss policy issues and future system planning, a small GPS-GALILEO secretariat to share interface data and provide day-to-day coordination, and liaison officers as mutually agreed.

ARTICLE 15

Activities in International Fora

To promote and implement the objectives of this Agreement, the Parties shall, as appropriate, cooperate on matters of mutual interest related to civil satellite-based navigation and timing signals and systems, value-added services, and global navigation and timing goods in ICAO, ITU, IMO, WTO and other relevant organisations and fora.

ARTICLE 16

Funding

Each Party shall bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this Agreement. Obligations of each Party pursuant to this Agreement are subject to the availability of appropriated funds.

ARTICLE 17

Consultation and Dispute Resolution

1. Any dispute arising under or related to the terms, interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation.
2. Representatives of the Council of the European Union and the European Commission, of the one part, and of the United States, of the other part, shall meet as needed for the consultations foreseen in paragraph 1 and in Article 5, Article 10 paragraph 3, and Article 11 paragraphs 5 and 6.
3. Nothing in this Agreement shall affect the Parties' right to recourse to dispute settlement under WTO Agreements.

ARTICLE 18

Definition of the Parties

For the purpose of this Agreement, "the Parties" shall mean the European Community or its Member States or the European Community and its Member States, within their respective areas of competence, on the one hand, and the United States, on the other.

ARTICLE 19

Responsibility and Liability

1. The Parties shall have responsibility for failure to comply with obligations under this Agreement.
2. If it is unclear whether an obligation under this Agreement is within the competence of either the European Community or its Member States, at the request of the United States, the European Community and its Member States shall provide the necessary information. Failure to provide this information with all due expediency or the provision of contradictory information shall result in joint and several liability.

ARTICLE 20

Entry into Force and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the European Community and its Member States and the United States inform the Depository through diplomatic notes that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.
2. This Agreement shall be subject to accession by States that become Members of the European Union after the date it is signed by the Parties.
3. Notwithstanding paragraph 1, the Parties agree to provisionally apply this Agreement from the first day of the month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the procedures necessary for this purpose.
4. The European Community shall serve as the Depository for this Agreement.
5. This Agreement shall remain in force for ten years. At least three months before the end of the initial 10-year period, the Parties shall inform each other of their intention whether to extend the Agreement for a period of five years. Thereafter, it shall be extended automatically for additional five-year periods, unless the European Community and its Member States, on the one hand, or the United States, on the other, gives notice to the Depository in writing at least three months prior to the end of any subsequent five-year period, of its intention not to extend the Agreement.

6. This Agreement may only be amended by agreement of the Parties. Any amendment to this Agreement shall be subject to approval by the Parties in accordance with their respective internal procedures.

7. The Parties shall review the implementation of this Agreement in 2008 and, may consider at that time to amend it in accordance with the procedure in paragraph 6.

8. This Agreement may be terminated at any time upon one year's written notice.

Done at Dromoland Castle, Co. Clare, on the twenty-sixth day of June 2004, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovakian and Slovenian languages. English shall be the authentic language.

ANNEXGPS AND GALILEO SIGNAL STRUCTURES

- (1) For reasons of National Security Compatibility, avoidance of unacceptable radio-frequency interference, and suitability of GNSS performance, the Parties agree to the baseline signal structures described below:
- The GALILEO secured governmental service in the 1559-1610 MHz band using a Binary Offset Carrier (BOC) cosine phased modulation with a 15.345 MHz sub-carrier frequency and a code rate of 2.5575 mega-chips per second (Mcps) centred at 1575.42 MHz (cosine phased BOC (15, 2.5)), and a signal power as specified in the document, referred to below, entitled "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses."
 - The GALILEO signal structures used for any or all other services, including the Open Service (OS), Safety-of-Life service (SoL), and Commercial Service (CS), in the 1559-1610 MHz band using a Binary Offset Carrier (BOC) modulation with a 1.023 MHz sub-carrier frequency and a code rate of 1.023 mega-chips per second (Mcps) (BOC (1,1)) centred at 1575.42 MHz, and a signal power as specified in the document, referred to below, entitled "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses."
 - The GPS signal structure in the 1559-1610 MHz band, centred at 1575.42 MHz, will be a Binary Phase Shift Key (BPSK) modulation with a code rate of 1.023 Mcps; a BPSK modulation with a code rate of 10.23 Mcps; and a BOC modulation with a 10.23 MHz sub-carrier frequency and a code rate of 5.115 Mcps, and a signal power as specified in the document, referred to below, entitled "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses." In the future, a BOC (1, 1) modulation centred at 1575.42 MHz will be added to this signal structure.

- (2) The classified assumptions and methodology used to determine the National Security Compatibility criteria, and the criteria themselves, are contained in the following documents: National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3, (hereinafter, "Part 1," "Part 2," and "Part 3," respectively) dated 9 June 2004, including any future amendments, changes or modifications to these documents as mutually agreed in accordance with paragraph 6.a. of this Annex. Access to Part 1, Part 2 and Part 3 shall be only by the United States and those Member States that are a party to a General Security of Military Information Agreement (hereinafter "GSOMIA") or a General Security of Information Agreement (hereinafter "GSOIA") with the United States, which shall apply to the access, maintenance, use and release of these classified documents. Should an applicable agreement regarding security of information between the European Community and the United States be concluded in the future, it shall govern the access, maintenance, use and release of Part 1, Part 2 and Part 3. For the time being, representatives of the European Commission and staff members of the GALILEO Joint Undertaking and European Space Agency shall be granted oral and visual access to Part 2 for the purposes of implementation of and compliance with this Agreement, on the basis of an established security clearance with a Member State that has a GSOMIA or GSOIA with the United States, in accordance with the national security procedures and laws of the Member State, and with the GSOMIA or GSOIA with the United States. Representatives of the European Commission and staff members of the GALILEO Joint Undertaking and European Space Agency shall be granted access to Part 1 and Part 3 in accordance with applicable security rules. The classified information shall at all times be protected and handled only in facilities with an appropriate facility security clearance in accordance with the applicable security procedures, laws and the GSOMIA or GSOIA.

-
- (3) Assumptions for radio frequency signal compatibility analyses are contained in the following document: "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses", 9 June 2004 including any future amendments, changes or modifications to this document as mutually agreed by the Parties.
- (4) Methodology for radio frequency compatibility analysis is contained in the following document: "Models and Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency Compatibility Analyses", dated 18 June 2004, including any future amendments, changes or modifications to this document as mutually agreed by the Parties.
- (5) The provision of the time offsets between GALILEO and GPS system time in the navigation messages of their respective services is outlined in the following document: "GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition" dated 20 March 2003, including any future amendments, changes or modifications to this document as mutually agreed by the Parties.
- (6) (a) Notwithstanding Article 20, paragraph 6, any future amendments, changes or modifications to the documents entitled "National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" shall be decided by mutual agreement by a sub-group of the working group established under Article 13, paragraph 2 (d), composed of representatives of the United States on the one hand, and representatives of the European Commission, acting on behalf of the European Community, who have access to these classified documents in accordance with paragraph 2 of this Annex, and representatives of those Member States who have access to these classified documents in accordance with paragraph 2 of this Annex, on the other hand. These decisions shall be binding on the Parties.

- (b) Notwithstanding Article 20, paragraph 6, any future amendments, changes or modification to the following documents shall be adopted by mutual agreement between appropriate representatives of the Parties in the working group established under Article 13, paragraph 2(a), including the United States: "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses"; "Models and Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency Compatibility Analyses"; "GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition." These decisions shall be binding on the Parties.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Precediende tekst je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.

Formastående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinter Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis

To ovatõdes kriipses oleva kirjeldis arhiivipäpa too apostorinees too oleva kaitselekuueto too teppio teq Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Brussel.

Šis tekstas ir apšiekiamas kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.

Finnian piteiktas tekstas ysa Turybos generalinio sekretariato archyvuose Brisselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.

A fenn szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli iktatóiban letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.

It-test precedenti huwa kopja ċertifikata vera ta' l-original ddepozitat fl-arkivi tas-Segretariat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.

De voorgaande tekst is het voor oensluitend gewaarmerkt afschrift van het origineel, neêrgelegd in de archieven van het Secretariaat Generaal van de Raad te Brussel.

Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Precediendy tekst je overzenou kópiou originálu, který je uložený v archívu Generálního sekretariátu Rady v Bruseli.

Zgornjo besedilo je overjena verodostojna kopija izvornika, ki je deponirana v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon tallennusta alkuperäisestä. Ovanstående text är en bemyktad avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Bryksellæg,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addf
Brisele,
Brissels,
Brüssel,
Brussel, li-
Brussel,
Brussels, dno
Bruxelas, en
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

- 2 -07- 2004

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea

Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie

For Generalsekretæren/højstændte repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union

Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union

Europea Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel

Για το Γενικό Γραμματέα/Υπερo Εμπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union

Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne

Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea

Europeas Savienības Ģenerālsekretārs/Augstā pārstāvja vārdā

Europeas Sąjungos Tarybos generalinio sekretariatus/vyriniosiojo įgaliojiniu vardu

Az Európai Unió Titkársának főtitkára/főképviselője részéről

Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea

Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie

W imieniu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej

Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia

Za generálního tajemníka/vysokého zplnomocnenca Rady Európskej unie

Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije

European unionin neuvoston pääsihteerin/kokkeen edustajan puolesta

På generalsekretären/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

K. GRETSCHMANN
Directeur Général

